

Carlin Laurenti & associati

STUDI di COMMERCIALISTI e REVISORI 45014 **PORTO VIRO** (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497 per informazioni su questa circolare: **evacarlin@studiocla.it**

Circolare nr. 26 del 6 ottobre 2016

FINANZIAMENTI dai SOCI o FAMILIARI BENI IN GODIMENTO ai SOCI o FAMILIARI

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

Entro il prossimo 31 ottobre (poiché il 30 ottobre cade di domenica), andranno trasmesse telematicamente:

- la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno 2015, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a euro 3.600,00;
- la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati dei soci comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento, con riferimento all'anno 2015.

 La Comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo

PREMESSA

Le due comunicazioni (che convivono sullo stesso modello) sono finalizzate a contrastare l'INTESTAZIONE «FITTIZIA» di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell'imprenditore (si considerano familiari «il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado»). Le informazioni raccolte dall'Agenzia Entrate tramite queste comunicazioni sono quindi destinate alla composizione delle liste selettive di CONTRIBUENTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO ed ai fini dell'accertamento sintetico del reddito in capo alle persone fisiche

FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI ALL'IMPRESA

I soggetti che **esercitano attività d'impresa**, in forma **individuale o collettiva**, devono comunicare all'Anagrafe tributaria, i dati (e i relativi importi) delle persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore, **che nell'anno hanno concesso finanziamenti all'impresa o effettuato capitalizzazioni alla stessa**. Il soggetto ricevente deve essere un'impresa residente in Italia ma il monitoraggio si estende anche ai soci e a familiari dell'imprenditore residenti all'estero.

La comunicazione va effettuata solo se nell'anno di riferimento l'ammontare complessivo dei versamenti è **pari o superiore a 3.600 euro**. Il limite è riferito, distintamente, ai <u>finanziamenti annui</u> e alle <u>capitalizzazioni annue</u>.

Sono **OBBLIGATE** alla comunicazione **ANCHE LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA** che dovranno quindi reperire i dati dalla documentazione extra-contabile.



Sono **ESCLUSI** dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l'Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio gli <u>aumenti di capitale sociale deliberati dall'assemblea</u> straordinaria o i finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Peraltro, l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni:

- → in caso di imprese in CONTABILITÀ SEMPLIFICATA, sussiste solo in presenza di un conto corrente dedicato alla gestione dell'impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione;
- → in caso di contribuenti in REGIME PER LE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (art. 13 della L.388/2000, c.d. "FORFETTINI"), in regime dei c.d. "NUOVI MINIMI" (art. 27 co. 1 - 2 del DL 98/2011) o in regime contabile agevolato degli "EX MINIMI" (art. 27 co. 3 del DL 98/2011), sussiste solo in presenza di un conto corrente dedicato all'attività d'impresa.



Rilevano anche le somme versate all'impresa individuale dal familiare dell'imprenditore, mentre non sono NB\ da indicare i dati relativi ad apporti già a disposizione del fisco.

La comunicazione va effettuata dall'impresa che ha ricevuto le somme. La comunicazione, telematica, può essere effettuata direttamente attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline, oppure servendosi degli intermediari incaricati alla presentazione delle dichiarazioni.

Il termine per effettuarla è il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le altre forme di capitalizzazione (e quindi entro il 30 ottobre). Resta ferma la possibilità di effettuare l'annullamento e la sostituzione del file inviato entro un anno dal termine di invio.

In caso di omessa comunicazione dei versamenti e finanziamenti soci/familiari è applicabile la sanzione che va da euro 258 a euro 2.065 ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997.

Nella tabella di seguito sono riportati alcuni casi che determinano o meno il sorgere di obblighi di comunicazione:

COMUNICAZIONI FINANZIAMENTI ALLA SOCIETA' (Provv. 94904 del 02 agosto 2013)		
CASO	OBBLIGO	
Versamenti di soci persone fisiche < 3.600 euro nel 2015	NO	
Versamenti di soci persone fisiche > oppure = 3.600 euro nel 2015	SI	
Versamenti fatti dal familiare dell'imprenditore alla ditta individuale > oppure = 3.600 euro nel 2015	SI	
Versamenti/apporti in generale con atti registrati	NO	
Finanziamenti effettuati da amministratori non soci (anticipi per conto dell'impresa)	NO	
Accollo di un debito della società da parte del socio > oppure = 3.600 euro nel 2015	SI	
Versamento socio a copertura perdite o per futuro aumento di capitale sociale > oppure = 3.600 euro nel 2015	SI	
Mancato prelievo degli utili da parte del socio	NO	
Versamenti delle quote da parte dei soci alla cooperativa > oppure = 3.600 euro nel 2015	SI	

BENI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI

A decorrere dal 2012 la concessione in godimento di un bene, da parte di una società/impresa individuale, ad un socio/familiare (a titolo personale), senza corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato, prevede:

- per l'utilizzatore persona fisica (socio/familiare) l'imputazione di un reddito diverso (art. 67, c. 1, lett. h-ter, D.P.R. n. 917/1986) di importo pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento del bene;
- per il concedente società/impresa individuale l'indeducibilità dei relativi costi.

L'Agenzia Entrate ha precisato che «sono esclusi dall'applicazione della norma i soggetti utilizzatori che per loro natura non possono essere titolari di reddito diverso»; non rientrano quindi i beni concessi all'utilizzatore per lo svolgimento di un'altra attività economica (e non per utilizzo privato).

Per **familiare** si intende il coniuge, i parenti entro il 3° grado (genitori, figli, fratelli e sorelle, nonni, nipoti, bisnonni, pronipoti, zii e nipoti da fratello o sorella) e gli affini entro il 2° grado (suoceri, generi, nuore, cognati).

Per consentire all'Agenzia Entrate di monitorare l'applicazione di questa novità, si è previsto che gli imprenditori, individuali e collettivi, debbano comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell'impresa (art. 2, comma 36-sexiesdecies, del D.L. n. 138/2011). La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell'imprenditore.

Rispetto a quanto originariamente previsto, la comunicazione va effettuata solo se sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.

SOGGETTI OBBLIGATI (ALTERNATIVAMENTE) ALL'INVIO DELLA COMUNICAZIONE			
Soggetti che	✓ Imprenditore individuale		
esercitano attività	✓ società di persone (snc, sas), di capitali (spa, srl, sapa), cooperativa		
d'impresa	✓ stabile organizzazione di società non residente		
(concedente)	✓ ente privato di tipo associativo per i soli beni relativi all'attività		
	✓ commerciale		
	✓ Socio, residente e non, di società ed ente associativo privato residente che svolge		
Socio o familiare	attività commerciale		
dell'imprenditore	✓ familiare, residente e non, di socio di società ed ente associativo privato residente		
	che svolge attività commerciale		
	✓ socio o familiare di altra società appartenente al medesimo gruppo		
	✓ familiare, ex art. 5, comma 5, TUIR residente e non, dell'imprenditore individuale		



Sono **ESCLUSI DALL'OBBLIGO IN ARGOMENTO** i professionisti, le associazioni professionali, le società semplici, gli enti non commerciali che non esercitano un'attività d'impresa e le società agricole produttive di soli redditi fondiari.

Vanno comunicati all'Anagrafe tributaria i dati dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente) e dei familiari dell'imprenditore (residenti e non residenti nel territorio dello Stato), che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento.

L'obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l'utilizzo in quello di riferimento della comunicazione.

La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Sono ESCLUSI dalla comunicazione:

- i beni concessi in godimento agli amministratori;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit;
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio taxi utilizzato anche promiscuamente).

I beni oggetto di comunicazione sono divisi in 5 categorie:

- <u>autovetture/altri veicoli;</u>
- unità da diporto;
- <u>aeromobili;</u>
- <u>immobili;</u>
- altro (potrebbe trattarsi di telefoni, tablet, personal computer, biciclette, ecc.)



Relativamente a quest'ultima categoria residuale (altri beni) rientrano, ad esempio, telefoni, computer portatili. Tuttavia, <u>la relativa comunicazione deve essere effettuata solo se di valore superiore ad Euro</u> 3.000,00, al netto dell'IVA.

BENI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE		
Autovetture	Qualsiasi valore	
Altri veicoli	Qualsiasi valore	
Unità da diporto	Qualsiasi valore	
Aeromobili	Qualsiasi valore	
Unità da diporto	Qualsiasi valore	
Immobili	Qualsiasi valore	
Altri beni	Solo se di valore superiore ad Euro 3.000	

I dati richiesti per identificare il bene oggetto di comunicazione sono:

- per autovetture e altri veicoli il numero di telaio (desumibile dal libretto di circolazione);
- per unità da diporto i metri;
- per gli aeromobili la potenza motore KW;
- per gli immobili gli identificativi catastali.

Per gli "altri beni" non è chiesta alcuna informazione identificativa.

La comunicazione, telematica, può essere effettuata direttamente attraverso i **canali telematici Entratel o Fisconline**, oppure servendosi degli **intermediari** incaricati alla presentazione delle dichiarazioni.

Il **termine** per effettuarla è il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento (e quindi il **30 ottobre**).

In caso di mancata , incompleta o infedele comunicazione la sanzione prevista è pari al 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo pagato per l'utilizzo del bene salvo che si sia comunque provveduto ad adempiere agli adempimenti previsti dalla normativa ovvero dichiarazione del reddito diverso e indeducibilità dei costi (in questo caso la mancata comunicazione da prevede una sanzione che va da euro 258 ad euro 2.065).

AVVISO PER I CLIENTI DELLO STUDIO

Come traspare da questa circolare informativa (seppur non esaustiva), l'esame delle comunicazioni dei finanziamenti soci e dei beni concessi in godimento si presenta come **un'operazione piuttosto complicata**.

I **DATI IN NOSTRO POSSESSO NON SONO SUFFICIENTI** per predisporre le comunicazioni eventualmente di vostra competenza.

In particolare, non lo sono MAI nel caso di CONTABILITÀ SEMPLIFICATA oppure quando non ci occupiamo direttamente della tenuta della CONTABILITÀ ORDINARIA.

Invitiamo però tutti a esaminare con attenzione quanto riportato in questa nostra circolare e a contattarci per qualsiasi dubbio.

PROVVEDEREMO A CONTATTARE DIRETTAMENTE I CLIENTI per i quali ci occupiamo direttamente della tenuta della **CONTABILITÀ ORDINARIA** e per i quali, a nostro parere, **È PIÙ PROBABILE** che la comunicazione possa essere dovuta.

Tutti i Clienti in **CONTABILITÀ SEMPLIFICATA** o che **GESTISCONO DIRETTAMENTE** la tenuta della **CONTABILITÀ ORDINARIA** sono invece pregati in ogni caso di restituire allo studio, <u>entro 10 gg. dalla data della presente</u>, le **DICHIARAZIONI** sotto allegate, debitamente compilate.

Ringraziamo sin d'ora per la collaborazione.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina Facebook





s t u d i o Carlin Laurenti & associati

STUDI di COMMERCIALISTI e REVISORI 45014 **PORTO VIRO** (RO) Via Mantovana n. 86 Carlin Laurenti tel 0426.321062 fax 0426.323497

COMUNICAZIONE FINANZIAMENTI dai SOCI o FAMILIARI e BENI in GODIMENTO ai SOCI o FAMILIARI

il/la sottoscritto/a	in qualità di titolare / legale
rappresentante della ditta / società	
con sede in	
Con la presente, in relazione agli adempimenti in oggetto \	/i comunico che (barrare l'opzione corretta):
allegato (allegare elenco dei beni assegnati ii provvederò direttamente, senza che si rendi comunicazione dei beni in godimento a soci de Comunicazione all'Anagrafe tributaria relativa al ricevi non è stato ricevuto dall'impresa/società alc l'impresa/società ha ricevuto solo finanziame i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevute (allegare elenco o documentazione relativa de la capitalizzazione relativa de la	to in godimento a soci o familiari; odimento a soci o familiari sono riportati nell'elenco on godimento ai soci o familiari); a necessario il Vostro intervento, alla trasmissione della o familiari. mento di finanziamenti o capitalizzazioni rilevanti: un finanziamento o capitalizzazione; enti e capitalizzazioni oggetto di atti registrati; dall'impresa/società sono riportati nell'elenco allegato ni finanziamenti ricevuti); a necessario il Vostro intervento, alla comunicazione dei
Distinti saluti.	
Luogo e data	
	Timbro e firma